



ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

REGOLAMENTO DELLE PENSIONI DEI DEPUTATI

*Approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012
(testo aggiornato con le modifiche apportate dall'Aula nella seduta n. 149 del
23 aprile 2014).*

In vigore dal 1° gennaio 2012

ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

Regolamento delle pensioni dei deputati

Approvato dal Consiglio di Presidenza nella seduta n. 38 del 28 febbraio 2012

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il sistema previdenziale dei deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012 ovvero eletti successivamente, nonché di quelli che hanno esercitato il mandato parlamentare precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti.

2. I deputati sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale, che si effettua mediante trattenute sull'indennità parlamentare, ovvero sulle competenze accessorie qualora abbiano optato, in luogo dell'indennità, per il trattamento economico in godimento presso la pubblica amministrazione di appartenenza, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Al deputato che sostituisce altro deputato la cui elezione sia stata annullata è attribuita figurativamente la contribuzione relativa al periodo della legislatura compreso tra la data in cui si è verificata la causa di annullamento e la data del subentro.

Art. 2.

Requisiti per conseguire il diritto alla pensione

1. I deputati cessati dal mandato conseguono il diritto alla pensione al compimento dei 65 anni di età e a condizione di aver svolto un periodo effettivo di mandato per almeno 5 anni.

2. Per ogni anno di contribuzione oltre il quinto l'età richiesta per il conseguimento del diritto alla pensione è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni.

3. La frazione di anno si computa come anno intero, se la durata non è inferiore a 6 mesi e un giorno. Per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Sistema contributivo

Regolamento delle pensioni dei deputati

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012 il trattamento previdenziale dei deputati, corrisposto in 12 mensilità, è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegato A, relativo all'età del deputato al momento del conseguimento del diritto alla pensione.
2. Le frazioni di anno sono computate con un incremento pari al prodotto del numero dei mesi e un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore a quella del deputato e il coefficiente dell'età inferiore.
3. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva, come definita per i pubblici dipendenti, l'aliquota di cui al successivo comma 4, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione e accessoria. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione.
4. L'aliquota complessiva per il computo della pensione è fissata al 33 per cento della base imponibile. La quota a carico del deputato è pari all'8,80 per cento della base imponibile.
5. Il tasso annuo di capitalizzazione è dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (PIL) nominale, appositamente calcolata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

Art. 4. Sistema pro rata

1. Per i deputati in carica alla data del 1° gennaio 2012, nonché per i parlamentari che avevano esercitato il mandato precedentemente a tale data e che siano successivamente rieletti, il trattamento previdenziale è determinato dalla somma dell'assegno vitalizio definitivamente maturato alla data del 31 dicembre 2011, secondo il Regolamento in vigore al momento di inizio del mandato, e della pensione calcolata con il sistema contributivo con riferimento agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.
2. Nel caso in cui il deputato, alla data del 31 dicembre 2011, non abbia raggiunto il requisito dei 5 anni di contribuzione, l'assegno vitalizio maturato a quella data è calcolato applicando la percentuale dell'indennità lorda prevista per i 5 anni di contribuzione, proporzionalmente ridotta in ragione dei mesi di mandato effettivamente svolti. Si applica il comma 3 dell'articolo 2.
3. Il trattamento previdenziale complessivo determinato ai sensi del presente articolo non può comunque superare la misura massima

dell'assegno vitalizio prevista dal Regolamento in vigore al momento dell'inizio del mandato parlamentare. Resta fermo l'obbligo della contribuzione per tutti i deputati, anche dopo il conseguimento della misura massima dell'assegno vitalizio.

Art. 5.

Decorrenza del diritto alla pensione

1. Nel caso di cessazione dal mandato per fine di legislatura, il deputato che abbia già maturato i requisiti di cui all'articolo 2 percepisce la pensione con decorrenza dal primo giorno della successiva legislatura.
2. Qualora il deputato cessato dal mandato non abbia ancora raggiunto l'età richiesta in relazione agli anni di mandato, la pensione è corrisposta a partire dal mese successivo a quello nel quale il medesimo deputato matura tale requisito.
3. Nel caso di cessazione dal mandato nel corso della legislatura, ove il deputato sia già in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, il diritto alla pensione matura dal sedicesimo giorno dello stesso mese, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella prima metà, e dal primo giorno del mese successivo, nel caso che il mandato abbia avuto termine nella seconda metà del mese.

Art. 6.

Sospensione della pensione

1. Qualora il deputato già cessato dal mandato sia rieletto all'Assemblea regionale siciliana, o entri a far parte del Parlamento nazionale, del Parlamento Europeo o di un Consiglio regionale, ovvero sia nominato componente del Governo nazionale, assessore regionale o divenga titolare di incarico istituzionale per il quale la Costituzione, lo Statuto o altra legge costituzionale prevedano l'incompatibilità con il mandato di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, il pagamento della pensione di cui eventualmente goda resta sospeso per tutta la durata del mandato.
2. Il pagamento della pensione è altresì sospeso in caso di elezione o nomina a un incarico per il quale la legge regionale prevede l'incompatibilità con il mandato di deputato dell'Assemblea regionale siciliana, ove il compenso spettante sia pari o superiore al 50 per cento dell'indennità parlamentare.
3. L'erogazione della pensione è ripristinata alla cessazione dell'incarico di cui ai commi precedenti. Nel caso di rielezione all'Assemblea regionale siciliana, l'importo della pensione è rideterminato sulla base di un montante contributivo complessivo, costituito dalla somma del montante contributivo corrispondente alla pensione sospesa e dei contributi relativi all'ulteriore periodo. Negli altri casi di sospensione la pensione è rivalutata ai sensi dell'articolo 13.

4. In alternativa alla sospensione della pensione, ove consentito dalla vigente normativa regionale, nazionale o comunitaria, il titolare della pensione può rinunciare agli emolumenti connessi a tali cariche.

5. In caso di elezione o nomina a una delle predette cariche, il titolare della pensione ne deve dare comunicazione alla Presidenza dell'Assemblea regionale siciliana entro 5 giorni. L'Amministrazione dell'Assemblea può procedere in ogni momento alla verifica in via d'ufficio della sussistenza di una delle cause di sospensione.

6. La sospensione dell'erogazione della pensione ha in ogni caso effetto dalla data di assunzione della carica e cessa al termine del mandato o dell'incarico che l'ha determinata.

7. Ai sensi dell'articolo 11, comma 2, della legge regionale 4 gennaio 2014 n. 1 l'assegno vitalizio o la pensione sono sospesi in caso di condanna definitiva per delitti contro la Pubblica Amministrazione che comportino interdizione dai pubblici uffici ai sensi degli articoli 28 e 29 del codice penale, come stabilito dall'articolo 2, comma 1, lettera n) del decreto legge 10 ottobre 2012 n. 174, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2013, n. 213, fatti salvi gli effetti della riabilitazione¹.

Art. 7.

Aventi diritto alla pensione di reversibilità

1. In caso di decesso di un deputato che abbia esercitato il mandato parlamentare per un periodo non inferiore a 5 anni, ovvero di un ex deputato titolare di pensione o in attesa di maturare il requisito di età per poter percepire la pensione, la pensione di reversibilità spetta ai seguenti familiari superstiti.

a) Al coniuge, finché resta nello stato vedovile, purché non sia stata pronunciata sentenza di separazione a lui addebitabile passata in giudicato. Si applica l'articolo 9 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni ed integrazioni.

b) Qualora il coniuge manchi o non ne abbia diritto, la pensione di reversibilità è attribuita agli orfani, che ne hanno diritto fino al ventiseiesimo anno di età. La perdita di diritto alla quota spettante, da parte di uno o più figli, determina la redistribuzione della pensione tra gli altri figli che mantengano il diritto. Ai figli legittimi sono equiparati i legittimati, i naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati, gli adottivi e i minori in stato di affidamento preadottivo nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 4, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni ed integrazioni. Hanno altresì diritto alla pensione o a una sua quota gli orfani di qualunque età che siano riconosciuti inabili a proficuo lavoro, nonché gli orfani di età superiore ai

¹ Comma aggiunto dall'Aula nella seduta n. 149 del 23 aprile 2014.

sessant'anni, i quali risultino a carico del deputato deceduto e, in base alla dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, non percepiscano redditi superiori al limite fissato ai sensi dell'art. 14 *septies* del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663.

c) In mancanza degli aventi diritto di cui alle lettere precedenti, ai genitori che siano inabili a proficuo lavoro e risultino a carico del deputato deceduto. Il limite di reddito di cui alla lettera precedente si applica a entrambi i genitori, se conviventi, ovvero, in caso di separazione, a quello che risulti inabile al lavoro e a carico del dante causa. Si applica l'articolo 12-*ter* della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modifiche e integrazioni.

d) Non essendovi altri aventi diritto, ai fratelli e alle sorelle che siano inabili a proficuo lavoro, ovvero in età superiore ai sessant'anni, i quali risultino a carico del deputato deceduto e non superino il limite di reddito di cui alla lettera b).

2. L'erogazione della pensione agli aventi diritto decorre dal mese successivo a quello della morte del dante causa.

3. La pensione di reversibilità è sospesa nelle ipotesi e secondo le modalità previste dall'articolo 6.

Art. 8.

Condizioni per la reversibilità

1. Le condizioni per la concessione della pensione di reversibilità devono sussistere al momento del decesso del deputato. Nel caso in cui vengano a cessare, la pensione viene revocata.

2. Al tal fine, può essere richiesto ai beneficiari di pensioni di reversibilità di presentare, ogni anno, la documentazione atta a dimostrare il perdurare delle condizioni suddette.

3. L'accertamento dell'inabilità a proficuo lavoro è effettuato da una commissione composta da tre medici nominati dal Presidente dell'Assemblea regionale siciliana all'inizio della legislatura. Per verificare il permanere di tale condizione, può essere richiesto ai beneficiari di sottoporsi a ulteriori visite negli anni successivi alla liquidazione della pensione. In casi eccezionali il Collegio dei Deputati Questori può deliberare sulla base della documentazione medica acquisita dagli Uffici in sede istruttoria.

Art. 9.

Documentazione per la reversibilità al coniuge

1. Per la liquidazione della pensione di reversibilità il coniuge del deputato o dell'ex deputato invierà, entro sei mesi dalla morte del dante

causa, domanda in carta libera diretta al Presidente dell'Assemblea regionale siciliana, corredata dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la morte del coniuge;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la celebrazione del matrimonio;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia;
- 4) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, da cui risulti che fra i coniugi non sia stata pronunciata e passata in giudicato sentenza di separazione personale addebitabile al coniuge superstite;
- 5) copia della sentenza di divorzio da cui risulti il diritto all'assegno di cui all'art. 5 della legge n. 898 del 1970.

Art. 10.

Documentazione per la reversibilità agli orfani

1. Per la liquidazione della pensione di reversibilità a favore degli orfani, la domanda da inviarsi in carta libera al Presidente dell'Assemblea, nei termini di cui all'articolo precedente, deve essere sottoscritta dagli orfani stessi se maggiorenni, o da chi svolga funzione di tutela se minorenni.

2. La domanda dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

- 1) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la morte del deputato ovvero di entrambi i coniugi;
- 2) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la nascita degli orfani;
- 3) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante lo stato di famiglia;
- 4) dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la situazione reddituale degli orfani;
- 5) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà da cui risulti, per gli orfani maggiorenni, lo *status* di persona a carico del deputato defunto.

Art. 11.

Aliquote di reversibilità

1. La pensione di reversibilità è liquidata a favore degli aventi diritto, di cui all'articolo 7, in base alle seguenti aliquote:

- a) Al coniuge superstite, senza figli aventi diritto alla pensione, nella misura del 60 per cento.
- b) Al coniuge superstite, con figli aventi diritto alla pensione, è corrisposto un aumento progressivo pari al 20 per cento per ogni figlio, fino alla concorrenza massima del 100 per cento.
- c) All'orfano superstite avente diritto alla pensione, nella misura del 70 per cento. Quando gli orfani aventi diritto siano più di uno, la pensione è erogata nella misura dell'80 per cento per due beneficiari e del 100 per cento per tre o più; in tali casi l'importo complessivo è diviso tra gli orfani in parti uguali.

d) Agli altri familiari aventi diritto nella misura del 15 per cento ciascuno.

2. Le aliquote di cui al comma 1 sono rapportate al trattamento previdenziale calcolato ai sensi degli articoli 3 e 4.

3. Per i trattamenti pensionistici calcolati con il sistema pro rata di cui all'articolo 4, le aliquote di reversibilità sono calcolate sull'importo della pensione determinata dalla somma della quota di assegno vitalizio - quantificata in relazione agli anni per i quali il deputato aveva versato l'apposita contribuzione aggiuntiva prevista dal Regolamento di Previdenza per i deputati introdotta con deliberazione dell'Aula nella seduta n. del 20 dicembre 1995 - e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato parlamentare esercitato.

Art. 12.

Liquidazione della pensione diretta e di reversibilità

1. L'accertamento del diritto alla pensione diretta o di reversibilità avviene mediante decreto del Presidente dell'Assemblea emanato su proposta di un Deputato Questore.

Art. 13.

Rivalutazione della pensione

1. L'importo della pensione determinato ai sensi degli articoli 3, 4 e 11, è rivalutato annualmente dal Presidente dell'Assemblea, con decorrenza dal 1° gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice generale di variazione dei prezzi al consumo (indice ISTAT). La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione.

Art. 14.

Corresponsione dell'assegno vitalizio in caso di decesso

1. La pensione relativa al mese nel quale si è verificato il decesso del titolare spetta per intero al coniuge superstite non separato legalmente per sua colpa o, in mancanza, ai figli. Qualora non esistano i soggetti di cui al precedente periodo, essa è devoluta a favore degli eredi del deputato secondo le norme di legge in materia di successione.

Art. 15.

Disposizioni in materia di sospensione

1. Sull'assegno di cui alla legge regionale 7 giugno 1994, n. 20, corrisposto al deputato sospeso, ai sensi dell'art. 15 della legge 19 marzo

1990, n. 55 e successive modifiche ed integrazioni, non si applicano le ritenute per contributi previdenziali di cui all'art. 1.

2. Qualora il procedimento penale si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato, ovvero qualora la misura di prevenzione venga revocata in via definitiva, l'interessato ha diritto, per il periodo di sospensione, alla sola indennità parlamentare, con esclusione di qualsiasi altro compenso, diaria o rimborso accessorio, detratto l'assegno di cui al comma 1. In tal caso il periodo di sospensione è valido a tutti gli effetti dietro corresponsione dei contributi previdenziali nella misura vigente al momento della sospensione. Ai fini di cui sopra l'interessato è tenuto a presentare apposita domanda entro tre mesi dalla data della sentenza o del provvedimento di revoca, pena la decadenza del diritto.

3. Sulle somme erogate ai sensi del comma 2 non si fa luogo né alla rivalutazione monetaria né alla corresponsione di interessi.

Art. 16.

Disposizioni in materia di supplenza

1. Ai fini previdenziali la posizione del supplente è correlata a quella del deputato sospeso. Nessuna contribuzione è dovuta dal deputato supplente, conseguentemente, nel caso in cui il deputato sospeso venga reintegrato nella carica, nessuna prestazione previdenziale spetta al supplente; qualora invece alla sospensione segua la decadenza, ai sensi dell'art. 15, comma 4 quinquies, della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modifiche ed integrazioni, il supplente proclamato deputato nel corso della legislatura o eletto deputato in altre legislature ha facoltà di versare i contributi per il periodo di esercizio delle funzioni di supplente.

2. La misura dei contributi da versare è pari a quella vigente nel periodo della supplenza.

3. Le domande per ottenere i benefici di cui ai commi 1 e 2 devono essere presentate entro il termine perentorio di tre mesi dalla cessazione del mandato.

Art. 17.

Successione di norme

1. Le norme del Regolamento di Previdenza per i deputati, approvato dall'Aula nella seduta n. 295 del 2 marzo 2000 e successive modificazioni ed integrazioni, continuano ad applicarsi ai deputati il cui mandato sia cessato definitivamente alla data del 31 dicembre 2011.

2. Il comma 3 dell'articolo 1 si applica per i periodi contributivi successivi al 31 dicembre 2011. Per i periodi contributivi precedenti al 1°

gennaio 2012 si applica l'articolo 6 del previgente Regolamento di Previdenza per i Deputati.

3. Le cause di sospensione della pensione introdotte dall'articolo 6 del presente Regolamento si applicano con riferimento alle cariche assunte successivamente al 31 gennaio 2011.

4. Il D.P.A. n. 658 del 29 dicembre 2011 è abrogato, ad eccezione dell'articolo 5.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

I - Norma transitoria in materia di completamento del quinquennio per la XV legislatura

1. Ai Deputati in carica nella XV legislatura continuano ad applicarsi, limitatamente alla durata della legislatura, gli articoli 2 e 4 del Regolamento di Previdenza per i Deputati vigente al 31 dicembre 2011. In questo caso il periodo di completamento della legislatura è soggetto alla contribuzione previdenziale di cui all'articolo 1 valido per il calcolo della pensione con il sistema contributivo. *Nel caso in cui la cessazione del mandato parlamentare avviene prima della fine della legislatura, la domanda di completamento del quinquennio, di cui all'articolo 4, comma 3, del Regolamento di Previdenza per i Deputati, vigente al 31 dicembre 2011, deve essere presentata entro tre mesi dalla fine della legislatura.*²

2. Restano valide ed efficaci le precedenti norme per il conseguimento dell'assegno vitalizio per i deputati che al 31 dicembre 2011 erano in possesso dei requisiti per conseguire l'assegno vitalizio ai sensi dell'articolo 2 del previgente Regolamento di Previdenza per i Deputati e che alla stessa data hanno presentato istanza ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento.

II - Differimento dell'erogazione della pensione

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, ai deputati cessati dal mandato che hanno maturato il solo requisito contributivo necessario per il conseguimento dell'assegno vitalizio, ai sensi dei Regolamenti in vigore alla data di inizio del mandato, la pensione è erogata al compimento dei 65 anni di età con un periodo contributivo corrispondente a 5 anni di mandato parlamentare. Per ogni anno oltre il quinto, l'età richiesta è diminuita di un anno con il limite di 60 anni.

III - Restituzione dei contributi versati

² Periodo aggiunto dall'Aula nella seduta n. 149 del 23 aprile 2014.

Regolamento delle pensioni dei deputati

1. Il deputato che cessi dal mandato senza aver conseguito il diritto alla pensione avrà diritto alla restituzione, in unica soluzione, dei contributi versati alla data del 31 dicembre 2011 ai fini dell'assegno vitalizio. Non è possibile chiedere la restituzione dei contributi versati dopo il 1° gennaio 2012.

IV –Certificazione

1. A richiesta del deputato interessato, i Deputati Questori rilasciano idonea certificazione attestante quanto definitivamente maturato in ordine all'assegno vitalizio.

V - Maturazione del diritto alla pensione di reversibilità

1. I deputati i quali, per il periodo di mandato fino alla data del 31 dicembre 2011, non abbiano optato per il versamento della quota aggiuntiva per la reversibilità, acquisiscono il beneficio dopo un periodo di mandato pari a 5 anni svolto successivamente al 31 dicembre 2011.
2. I deputati in carica al 1° gennaio 2012 che intendano versare la quota aggiuntiva per la reversibilità per l'intera durata del mandato parlamentare antecedente, devono fare richiesta scritta entro il termine del 30 giugno 2012 e versare i contributi corrispondenti entro i successivi sei mesi nella misura vigente al 31 dicembre 2011.

VI - Aggiornamento dei coefficienti di trasformazione

1. I coefficienti di trasformazione di cui alla tabella A del presente Regolamento sono aggiornati con atto di accertamento dei Deputati Questori, tenendo conto dell'analogo aggiornamento disposto dal Senato della Repubblica.

VII - Sequestro, pignoramento e cessione

1. Per il sequestro, il pignoramento e la cessione della pensione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il trattamento pensionistico dei dipendenti civili e militari dello Stato.

Divisori	Età	Valori
20,843	60	4,798%
20,241	61	4,940%
19,635	62	5,093%
19,024	63	5,257%
18,409	64	5,432%
17,792	65	5,620%

ALLEGATO 1

TABELLA A

di cui all'articolo 3, comma 1

COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento